

Regolamento elettorale per il Consiglio di fondazione

Fondazione collettiva Vita LPP della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Edizione 2024

Basandosi sull'art 4 comma 3 dell'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento elettorale.

1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la procedura per l'elezione del Consiglio di fondazione.

2 Composizione

¹ Il Consiglio di fondazione è composto da quattro membri. Il mandato ordinario è di quattro anni.

² L'attuale Consiglio di fondazione resterà in carica fino al 31 maggio 2025. La prima elezione ordinaria del Consiglio di fondazione ai sensi del presente regolamento avrà luogo il 1° giugno 2025. Qualora si rendesse necessaria un'elezione sostitutiva di un membro del Consiglio di fondazione prima di tale data, essa si svolgerà in conformità al presente regolamento elettorale.

³ Il Consiglio di fondazione è composto per metà dai rappresentanti dei lavoratori e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro affiliati alla fondazione. Gli artt. 4 e 6 rimangono riservati.

3 Designazione dei candidati dei lavoratori e dei datori di lavoro per il Consiglio di fondazione

¹ Il comitato di cassa di ciascun datore di lavoro affiliato ha il diritto di indicare alla Fondazione und rappresentante dei

lavoratori e uno dei datori di lavoro, facenti parte del gruppo delle persone assicurate attive, disposti a candidarsi per l'incarico di membro del Consiglio di fondazione (dritto di voto passivo, cfr. art. 4).

² I rappresentanti dei lavoratori del comitato di cassa designano il candidato dei lavoratori, mentre i rappresentanti del datore di lavoro del comitato di cassa designano il candidato dei datori di lavoro.

³ I candidati non devono essere necessariamente membri del comitato di cassa.

4 Eleggibilità (dritto di voto passivo)

¹ Come membro del Consiglio di fondazione è eleggibile chi

- È stato indicato come candidato dal comitato di cassa di un datore di lavoro affiliato della fondazione ai sensi dell'art. 3;
- Fa parte del gruppo delle persone assicurate attive e ha un rapporto di lavoro non disdetto;
- possiede le necessarie qualifiche professionali e personali e non ha ancora compiuto 65 anni (se un membro del Consiglio di fondazione compie 65 anni durante il mandato in corso, il membro in questione rimane in carica fino alla fine del mandato indipendentemente da ciò);
- si dichiara disposto a eseguire la formazione e il perfezionamento per il mandato come membro del Consiglio di fondazione;
- dispone di conoscenze sufficienti della lingua tedesca per assumersi la

propria responsabilità nelle sedute del Consiglio di fondazione tenute in tale lingua.

Inoltre, l'accordo di affiliazione con la fondazione non deve essere stato annullato.

Anche i membri del Consiglio di fondazione già in carica hanno il diritto di presentarsi alle elezioni e possono candidarsi. I requisiti di cui all'art. 4 cpv. 1 non sono applicabili.

Come rappresentanti dei lavoratori possono candidarsi esclusivamente persone assicurate che non svolgono mansioni direttive.

² I candidati devono confermare alla Fondazione, nelle forme e nei tempi previsti, di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui alla Sezione 1 e di candidarsi alle elezioni.

³ Se il modulo per la registrazione come candidato al Consiglio di fondazione è compilato in modo errato o incompleto (ad es. modulo mancante o incompleto, dati personali mancanti, firma mancante del candidato e/o del dipendente o del rappresentante del datore di lavoro del Consiglio di fondazione, estratto mancante del registro penale e commerciale), la candidatura non è valida.

⁴ I requisiti di eleggibilità devono essere soddisfatti al momento dell'elezione.

5 Diritto di voto (Diritto di voto attivo)

Hanno il diritto di voto i comitati di cassa di ogni datore di lavoro affiliato alla fondazione, purché il contratto di adesione alla fondazione non sia disdetto.

6 Proposte di elezione per consiglio di fondazione esterno candidati

¹ Il Consiglio di fondazione in carica può estendere l'eleggibilità ad altri rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e candidarli per l'elezione, qualora non vi sia un numero sufficiente di candidati per l'elezione di un Consiglio di fondazione ai sensi dell'art. 2.

² Queste persone, inoltre, non devono necessariamente appartenere a un datore di lavoro affiliato alla Fondazione. Tuttavia, devono anche confermare alla Fondazione, a tempo debito e in forma formale, la loro candidatura. L'art. 4 cpv. 3 e l'art. 7 si applicano per analogia. L'art. 48h comma 1 OPP 2 deve essere rispettato.

³ I requisiti di idoneità di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 4, non si applicano ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno i requisiti aggiuntivi.

7 Svolgimento dell'elezione

¹ Il Consiglio di fondazione informerà in modo appropriato il comitato di cassa di ogni datore di lavoro affiliato alla Fondazione in merito all'elezione e alla sua procedura. L'elezione può essere condotta con mezzi digitali appropriati.

² Invita il comitato di cassa a nominare i candidati ai sensi dell'art. 4 e ad annunciarli per iscritto. Se il comitato di cassa non comunica alla Fondazione i candidati entro il termine stabilito, si considera che abbia rinunciato alla candidatura.

³ Il Consiglio di fondazione redige una lista di tutti i candidati dipendenti e una lista di tutti i candidati datori di lavoro che si candidano e che soddisfano i requisiti di cui all'art. 4. Integra tali liste con eventuali propri candidati ai sensi dell'art. 6 e mette le liste a disposizione degli aventi diritto di voto attivo ai sensi dell'art. 5.

Le liste contengono i seguenti dati:

- nome, cognome et professione
- settore di attività, numero di collaboratori così come il cantone in cui si trova la sede del datore di lavoro

- l'indicazione se membro precedente o nuovo
- ed eventualmente l'indicazione che il candidato non fa parte di un datore di lavoro affiliato alla fondazione
- datore di lavoro affiliato.

⁴ Gli aventi diritto di voto eleggono un massimo di due candidati dalla loro lista (candidati dei dipendenti o dei datori di lavoro). Ogni avente diritto al voto attivo può eleggere lo stesso candidato una sola volta. Le nomine plurime di un candidato da parte degli stessi aventi diritto al voto attivo vengono considerate nomina unica. Se vengono eletti più di due candidati, la lista non è valida e non viene presa in considerazione per l'elezione.

8 Conteggio dei voti / maggioranza richiesta

¹ Il conteggio dei voti viene effettuato dall'esperto della previdenza professionale. Un verbale del risultato deve essere redatto e firmato dall'esperto.

² L'elezione si basa sulla maggioranza semplice dei voti espressi, separatamente per i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti o nel caso in cui non sia stato espresso alcun voto o nessun voto valido, si tirerà a sorte tenendo conto dell'art 8.

9 Elezioni silenziose

Se si presenta un numero di candidati pari a quello richiesto dall'art. 2, i candidati si considerano eletti a scrutinio segreto.

10 Risultato elettorale

¹ Il risultato elettorale sarà pubblicato entro una settimana dalla conclusione dell'elezione sul sito web della fondazione.

² I candidati eletti, i candidati sostitutivi e i candidati non eletti vengono informati personalmente con modalità adeguata in merito al risultato della votazione.

11 Reclamo

¹ Contro violazioni commesse nella procedura di votazione è possibile presentare un reclamo scritto al Consiglio di fondazione in carica entro venti giorni da quando si è venuti a conoscenza del motivo che ha dato adito al reclamo, al più tardi, comunque, entro 20 giorni dalla pubblicazione del risultato elettorale. Si possono rivendicare soltanto arbitrarietà ed errori procedurali.

² Il Consiglio di fondazione in carica decide a titolo definitivo nella sua composizione precedente. Resta salva un'eventuale decisione dell'autorità di vigilanza.

12 Risoluzione anticipata

¹ Con la cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato alla Fondazione o con l'annullamento dell'accordo di affiliazione, il mandato del Consiglio di Fondazione termina automaticamente.

² Il trasferimento ad un altro datore di lavoro, anch'esso affiliato alla Fondazione, senza alcuna interruzione temporale, non sarà considerato come una cessazione del rapporto di lavoro.

13 Posto vacante / elezione sostitutiva

¹ Se durante il mandato si crea un posto vacante i candidati non eletti alle ultime elezioni ordinarie subentrano per il restante periodo del mandato in base all'ordine dei voti ottenuti, in conformità con l'art. 8. In caso di parità di voti, la decisione viene presa mediante sorteggio.

² I requisiti di idoneità di cui all'art. 4, comma 1, devono essere soddisfatti al momento della vacanza del posto.

³ Nel caso in cui non sia possibile procedere allo scorrimento ai sensi dell'art. 13, comma 1, si procederà a un'elezione ordinaria per la restante durata del mandato in corso, secondo quanto previsto dal presente regolamento. L'art. 6 rimane riservato.

14 Termini

Il Consiglio di fondazione decide i termini da rispettare ai sensi del presente regolamento per le varie fasi della procedura.

15 Entrata in vigore / modifiche al regolamento elettorale

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce tutti i precedenti, compresi gli eventuali supplementi. Viene portato all'attenzione dell'autorità di vigilanza competente.

² Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare questo regolamento in qualsiasi momento.

³ Se il presente regolamento è tradotto in altre lingue, il testo in lingua tedesca fa fede ai fini dell'interpretazione.

Zurigo, settembre 2023

Fondazione collettiva Vita LPP della
Zurigo Compagnia di Assicurazioni
sulla Vita SA

Il Consiglio di fondazione